



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 410 del 2020, proposto da Asa - Azienda Servizi Ambientali S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Farnetani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Capoliveri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Sanino, Fabrizio Viola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Autorità Idrica Toscana Ait non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza dirigenziale n.28 dell'8.05.2020 del Comune di Capoliveri, nonché della Deliberazione di GM n.118 del 30.04.2020 aventi ad oggetto "Disciplina dei lavori edili e dei lavori che comportano rumorosità ed emissione di polveri per la salvaguardia del riposo e della quiete di cittadini e

turisti”); nonché infine di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla società ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che:

- con l'ordinanza dirigenziale n.28 dell'8.5.2020 del Comune di Capoliveri, nonché con la Deliberazione di G.M. n.118 del 30.4.2020 (aventi ad oggetto “Disciplina dei lavori edili e dei lavori che comportano rumorosità ed emissione di polveri per la salvaguardia del riposo e della quiete di cittadini e turisti”), è stata significativamente modificata la disciplina contenuta nel Piano di Classificazione Acustica approvato con Deliberazione del C.C. n.25 del 23.4.2009 (con l'effetto di impedire ad ASA spa di proseguire i lavori appena iniziati);

- con i medesimi provvedimenti, al punto 12, è stato disposto “Che i soggetti che eseguono pubblici servizi e lavori pubblici la cui stazione appaltante è il Comune di Capoliveri sono esonerati dal rispetto della presente ordinanza (salvo diversa decisione dell'Amministrazione comunale) e devono rispettare le prescrizioni contenute negli ordini di servizio ovvero nei programmi di esecuzione approvati e/o stipulati dall'Amministrazione Comunale”;

- ASA spa è il gestore del Servizio Idrico Integrato dell'intera Provincia di Livorno, affidataria di AIT (Autorità Idrica Toscana), ed i lavori da realizzare, di cui al ricorso, sono funzionali all'approvvigionamento idrico della zona, finalizzato ad evitare l'emergenza idrica, costituendo uno stralcio “anticipatorio” del dissalatore che è opera strategica di rilevanza regionale approvata da AIT ed oggetto di Accordo di Copianificazione e di Conferenza

dei Servizi ex art.158 D.Lgs. n.152/2005, approvata col parere favorevole del Comune di Capoliveri e recepita nel proprio strumento urbanistico con deliberazione di C.C. n.73/2018;

Ritenuto che:

- gli atti impugnati sembrano assunti in violazione dell'art.6 della l.n.447/1995 nonché dell'art. 5 della L.Reg.n.89/1998, i quali attribuiscono al consiglio comunale la competenza ad approvare il piano di classificazione acustica del territorio comunale;

- gli stessi atti sembrano altresì in radicale contrasto con l'art. 6 comma 3 sopra citato della l.n.447/1995 ove si prevede che la disciplina particolare e più restrittiva che i Comuni possono introdurre per esigenze turistiche *“non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della L. 12 giugno 1990, n. 146”*;

- gli atti di che trattasi sono stati adottati subito dopo la ricezione della nota del 28.4.2020 con la quale ASA aveva comunicato l'inizio dei lavori per il giorno 11 maggio, dopo la fine del *lockdown*, sulla base dell'ordinanza n. 134 emessa da questa Sezione in data 4 marzo 2020;

- i lavori dello “stralcio anticipatorio”, o quantomeno gli scavi che ne costituiscono la parte più rumorosa, secondo quanto affermato dalla ricorrente, possono essere realizzati in circa quattro settimane, e comunque entro il mese di giugno 2020;

Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta, con conseguente immediata sospensione, in parte qua, degli atti impugnati;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza e per l'effetto sospende, in parte qua, l'efficacia dei provvedimenti impugnati.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 4 giugno 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Firenze il giorno 20 maggio 2020.

Il Presidente
Saverio Romano

IL SEGRETARIO